

Polizza Collettiva n° 698060 – Condizioni di Assicurazione redatte ai sensi del regolamento ISVAP n° 35/2010.

**NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE**

Inter Partner Assistance S.A. Compagnia Internazionale di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede in Belgio, 1050 Bruxelles, Avenue Louise, 166, capitale sociale € 31.702,613 al 100% AXA Assistance, opera in Italia in regime di stabilimento.

Il contratto viene stipulato dalla Rappresentanza Generale per l'Italia con sede e Direzione Generale in Italia, Via Carlo Pesenti 121 – 00156 Roma, tel. 06 42118.1. [E-mail: direzione.italia@ip-assistance.com](mailto:direzione.italia@ip-assistance.com). Sito internet: [www.axa-assistance.it](http://www.axa-assistance.it).

Inter Partner Assistance S.A., è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia con D.M. 19 ottobre 1993 (G.U. del 23.10.1993 n.250). Numero di iscrizione all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione: I.00014. Part. I.V.A. 04673941003 – Cod. Fisc. 03420940151.

Inter Partner Assistance S.A. è assoggettata alla vigilanza della BNB (Banque Nationale de Belgique, Boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles).

**GLOSSARIO**

**Abitazione:** l'insieme dei locali costituenti l'intero fabbricato unifamiliare oppure una unità immobiliare, destinati a civile abitazione, ove l'assicurato ha il punto di fornitura, così come risultante dal data - base fornito dal Contraente.

**Allagamento:** eccesso o accumulo d'acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla sua raccolta.

**Assicurato/Applicazione:** la persona fisica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione ovvero il cliente intestatario del contratto di fornitura di energia elettrica o gas con la società di vendita **ENERXENIA SPA** che abbia sottoscritto il contratto di fornitura Elettricità e/o Gas.

**Assistenza:** l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa di Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Carlo Pesenti, n. 121 – 00156 Roma.

**Broker:** Willis Italia S.p.A. via Tortona, 33 - 20144 Milano, mandatario incaricato dalla Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto riconosciuto dalla Società.

**Centrale Operativa:** la Centrale operativa di Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Carlo Pesenti, n. 121 – 00156 Roma – costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza nei limiti e così come previste in Polizza.

**Contraente:** **ENERXENIA SPA** - Sede legale: Via Pietro Stazzi 2 – 22100 Como.

**Domicilio:** il luogo dove l'Assicurato ha il punto di fornitura come risultante dal data-base fornito dal Contraente.

**Esplosione:** lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

**Familiare:** la persona legata da vincolo di parentela con l'Assicurato (coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti) e da persone con lui stabilmente conviventi così come risultante dallo stato di famiglia.

**Furto:** il reato previsto agli artt. 624 e 624-bis C.P., commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**Incendio:** la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

**Italia:** il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

**Massimale:** la somma massima, stabilita nella Polizza, garantita dalla Società in caso di sinistro.

**Mezzi di chiusura:** robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica chiusi con serrature, lucchetti, catenacci o altri idonei congegni manovrabili

**Polizza:** il documento che prova il contratto di assicurazione.

**Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società.

**Prestazione:** l'assistenza da erogarsi in natura ed in particolare l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, tramite la Centrale Operativa.

**Residenza:** il luogo, nel paese di origine, dove l'Assicurato ha stabilito la sua dimora come risultante da certificato anagrafico.

**Scoppio:** il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.

**Sinistro:** il verificarsi dell'evento dannoso, futuro ed incerto, per il quale è prestata l'assicurazione.

**Società:** INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia Via Carlo Pesenti, n. 121 – 00156 Roma.

**Società di vendita** le società di vendita del gruppo ENERXENIA SPA.

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

**ART. 1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa

cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 C.C..

#### **ART. 2. ALTRE ASSICURAZIONI**

Assicurato, a parziale deroga di quanto disposto dall'art.1910 C.C. è esonerato dalla preventiva comunicazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro, la Contraente/Assicurato deve tuttavia darne avviso per iscritto a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri a norma del terzo comma dell'art.1910 C.C..

In caso di attivazione di altra compagnia, le prestazioni e le garanzie previste nel contratto saranno operanti, entro i limiti indicati, quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori importi addebitati all'Assicurato stesso dalla compagnia che ha erogato la prestazione o la garanzia superando il proprio massimale.

#### **ART. 3. EFFETTO DELL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 00.00 del giorno indicato in polizza purché venga corrisposto il relativo premio.

#### **ART. 4. DURATA DEL CONTRATTO – TACITO RINNOVO**

La polizza decorre dalle ore 00:00 del 30/08/2016 se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, e scade alle ore 24:00 del 31.08.2018. Non è previsto il tacito rinnovo.

#### **ART. 5. DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA**

L'efficacia della Polizza nei confronti delle singole applicazioni decorre dalle ore 00:00 della data di messa in copertura e termina alle ore 24:00 del 24° mese successivo a tale data, salvo i casi di disdetta per i quali termina con la cessazione del contratto di fornitura. Nel caso l'assicurato disdica il contratto ENERXENIA SPA, la data di cessazione, viene considerata come ultimo giorno utile alla erogazione delle prestazioni assicurative, salvo i casi per cui sia già stata avanzata la richiesta di assistenza.

Resta inteso che in caso di disdetta della polizza, la data di termine polizza viene considerata come ultimo giorno utile alla messa in copertura di nuove applicazioni. Le attivazioni rilasciate successivamente a tale termine non potranno essere considerate valide al fine della copertura assicurativa.

#### **ART. 6. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

La Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

#### **ART. 7. DIMINUIZIONE DEL RISCHIO**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione della Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **ART. 8. VARIAZIONI NELLA PERSONA DEL CONTRAENTE**

In caso di alienazione dell'azienda del Contraente o di parte

delle sue attività, gli effetti dell'assicurazione si trasmetteranno all'acquirente. Nel caso di fusione della società Contraente, l'assicurazione manterrà la sua efficacia con la società incorporante o con quella del frutto della fusione. Le variazioni di cui sopra devono essere comunicate dal contraente, o i suoi aventi causa, entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi a Inter Partner Assistance S.A Rappresentanza Generale per l'Italia, la quale, nei trenta giorni successivi ha la facoltà di recedere dall'assicurazione, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni. Nei casi di trasformazione o di cambiamento di ragione sociale del Contraente, la presente assicurazione continuerà con la nuova forma societaria. Nei casi di scioglimento della società contraente o della sua messa in liquidazione o dell'assoggettamento a qualsivoglia procedura concorsuale l'assicurazione cessa con effetto immediato ed i premi eventualmente pagati e non goduti saranno rimborsati al netto dell'imposta e previo conguaglio con il premio minimo garantito annuo calcolato pro-rata ove previsto.

#### **ART. 9. RIMBORSO DELLE SOMME SPESE PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE RICEVUTE**

La Società si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato la restituzione delle spese sostenute in seguito all'effettuazione delle prestazioni di assistenza, che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.

#### **ART. 10. VALUTA DI PAGAMENTO**

I rimborsi vengono corrisposti in Italia in euro. Nel caso di spese sostenute in paesi non appartenenti all'Unione Europea, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

#### **ART. 11. ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **ART. 12. FORO COMPETENTE**

Il Foro competente per le controversie tra le Parti è esclusivamente quello ove ha sede il contraente, è esclusa quindi ogni altra e diversa competenza territoriale dell'Autorità Giudiziaria.

Il foro competente per le controversie con gli Assicurati è quello del luogo di residenza dell'Assicurato.

#### **ART. 13. TERMINE DI PRESCRIZIONE**

Il termine di prescrizione dei diritti relativi alla presente Polizza è di due anni, a norma dell'Art. 2952 C.C..

#### **ART. 14. MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI / LIMITI DI RESPONSABILITÀ**

In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per negligenza di questi, la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto.

La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad una sua mancata o ritardata prestazione a causa dell'intervento delle Autorità del paese nel quale è

prestata l'assistenza, di forza maggiore o circostanza fortuita ed imprevedibile. La Società non si assume, altresì, alcuna responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dal fornitore o per i danni da questo provocati.

#### **ART. 15. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana. La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle Parti.

#### **ART. 16. PREMI**

Il premio unitario annuo per singolo Assicurato è definito nel Frontespizio di polizza. Il Contraente alla sottoscrizione della polizza e per ogni successiva annualità, si impegna a corrispondere alla Società, a titolo di premio minimo garantito, l'importo eventualmente previsto nel Frontespizio di polizza.

Il pagamento dei premi sarà effettuato a mezzo bonifico bancario

#### **ART. 17. INFORMAZIONI AGLI ASSICURATI**

Il Contraente si impegna a consegnare agli Assicurati il Documento di Sintesi redatto ai sensi del reg. ISVAP n. 35 del 26/05/2010.

Il Contraente dovrà sottoporre alla preventiva, reciproca approvazione, prima della pubblicazione, qualsiasi testo, anche di carattere pubblicitario, che semplicemente proponga o illustri le Garanzie del presente contratto. **ART. 18. MODIFICHE AL CONTRATTO**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e controfirmate, per accettazione, dalle Parti.

#### **ART. 19. PUBBLICAZIONI**

Il Contraente dovrà riportare nelle proprie pubblicazioni, se realizzate, una sintetica descrizione delle prestazioni e delle garanzie fornite dalla Società oltre al marchio e al logo che la Società stessa fornirà.

Il testo di tali pubblicazioni, per la parte riguardante la Società, dovrà essere preventivamente approvato da quest'ultima, fermo restando che le pubblicazioni non saranno oggetto di contributo da parte della Società.

#### **ART. 25. PRIVACY**

La Contraente, in qualità di unico Titolare del trattamento dei dati dei propri assicurati, si obbliga, a fornire a propria cura e spese, a coloro che usufruiranno dei Servizi erogati dalla Società l'Informativa di cui all'Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

#### **Informativa per la gestione dei dati del contratto**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Testo Unico delle norme in materia di tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le Parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente del presente atto (Sede, recapito telefonico, Codice Fiscale e Partita I.V.A.) verranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al

fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali. Le Parti del presente atto si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto all'art. 7 del suddetto Decreto Legislativo. Resta espressamente inteso che ciascuna Parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto. Autonomi Titolari del trattamento dei dati personali, ciascuno per le proprie attività istituzionali, ai fini del presente atto, sono il Contraente e la Società.

#### **Nomina a Responsabile del Trattamento dei dati**

In considerazione del fatto che la formalizzazione del presente contratto comporta per la Società l'elaborazione di dati relativi ai assicurati al fine di provvedere alla fornitura e gestione dei Servizi, il Contraente provvede a nominare Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia "Responsabile" del Trattamento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 196/03. Del pari la Società si impegna a nominare ove non abbia a ciò già provveduto, gli addetti allo svolgimento delle attività connesse con l'esecuzione del presente accordo quali "Incaricati" del Trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs 196/03.

### **CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE**

#### **Art. 1 ESTENSIONE TERRITORIALE - OPERATIVITA' DELLA POLIZZA**

Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l'assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

La copertura assicurativa opera:

- mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno;
- senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo sinistro;
- entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione;

#### **Art. 2 ACCESSO ALLA COPERTURA**

L'accesso alla copertura assicurativa avviene previa adesione al contratto Elettricità e/o Gas offerto dalle società di vendita del gruppo ENERXENIA SPA. L'emissione del certificato riepilogativo dei nominativi assicurati, nonché la messa in copertura, per la polizza "Assistenza" operante in abbinamento al contratto di fornitura sopra descritto di energia elettrica o gas, avverrà previa ricezione dell'elenco dei nominativi fruitori dei servizi sopra citati, alle tariffe e condizioni come di seguito convenuto.

### Art. 3 PRESTAZIONI GARANTITE

Si intendono le prestazioni descritte di seguito:

#### **ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE**

*Le seguenti garanzie si intendono erogate presso l'abitazione dell'Assicurato.*

#### **2.1 - Invio di un Elettricista in caso di urgenza**

Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista in caso di mancanza della corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione a causa di guasti agli interruttori di accensione, impianti di distribuzione interna o prese di corrente non causati da sua imperizia o negligenza, la Centrale Operativa invierà un elettricista convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

La Società terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il limite di euro 250,00 per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato. Da tale prestazione sono esclusi:

- gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situata l'abitazione dell'Assicurato;
- gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;
- gli interventi a timer, impianti di allarme o apparecchiature similari;
- gli interventi per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall'Assicurato.

#### **2.2 - Invio di un Idraulico in caso di urgenza**

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico in caso di:

- allagamento o infiltrazione nell'abitazione a seguito di rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico ad essa pertinente;
- mancanza totale di acqua non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari a causa dell'otturazione delle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico;

la Centrale Operativa invierà un idraulico convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

La Società terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il limite di euro 250,00 per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato. Da tale prestazione sono esclusi:

- gli interventi su apparecchi mobili (lavatrici, lavastoviglie, etc.), su guasti provocati dal loro utilizzo, su tubature o rubinetterie a loro collegate;
- gli interventi sull'impianto idraulico generale dell'edificio in cui è situata l'abitazione dell'Assicurato;
- gli interventi richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o da lavori ai pozzi neri;
- gli interventi per danni causati dal gelo.

#### **2.3 Invio di un Fabbro/Falegname**

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro/falegname in caso di:

- furto o tentato furto con danneggiamento dei mezzi di chiusura dell'abitazione;
- furto o tentato furto, rottura delle chiavi, smarrimento delle chiavi, guasto della serratura che gli rendano impossibile l'accesso alla propria abitazione;
- atti vandalici e scassi causati all'abitazione; la Centrale Operativa invierà un fabbro/falegname convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

La Società terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il limite di euro 250,00 per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato. In caso di furto, tentato furto o smarrimento chiavi, l'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

#### **2.4 Invio di un Vetraio/Serrandista in caso di urgenza**

Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio in caso di rottura di un vetro della porta d'ingresso o delle finestre/serrande dell'abitazione a seguito di furto o tentato furto, la Centrale Operativa invierà un vetraio convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

La Società terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il limite di euro 250,00 per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato. L'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

#### **2.5 Sistemazione provvisoria d'emergenza (Spese di Albergo)**

Qualora l'Assicurato, a seguito di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, esplosione, scoppio, fulmine o allagamento presso la propria abitazione necessiti, per obiettive ragioni d'inagibilità, di una sistemazione alternativa, la Centrale Operativa provvederà alla prenotazione e sistemazione dell'Assicurato e dei familiari in un albergo nei pressi dell'abitazione.

Resta a carico della Società il costo del pernottamento e prima colazione per un massimo di 3 giorni entro il limite di euro 200,00 per sinistro e per nucleo familiare.

In caso di furto o tentato furto, l'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

#### **2.6 Ripristino dell'abitabilità**

Qualora l'Assicurato, a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o allagamento presso la propria abitazione, necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano di ripristinarne l'abitabilità, la Centrale Operativa provvederà al reperimento e all'invio di un'impresa specializzata.



La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione entro il limite di euro 250,00 per sinistro.

In caso di furto o tentato furto, l'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

Nel caso in cui non sia possibile reperire il personale addetto, la Società rimborserà, a fronte di presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'Assicurato entro il limite di euro 300,00.

### 2.7 Trasloco definitivo

Qualora l'Assicurato, a seguito di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio o allagamento, abbia necessità di trasferire i beni contenuti nella propria abitazione, divenuta definitivamente inagibile, presso un altro luogo all'interno del comune di residenza, la Centrale Operativa provvederà a reperire una società di traslochi o autorizzerà lo stesso a provvedere personalmente, tenendo a proprio carico i relativi costi documentati entro il limite di euro 1.000,00 per sinistro e per anno, purché il trasloco venga effettuato entro 30 (trenta) giorni dal sinistro come risultante da regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

La prestazione non opera qualora sia stato richiesto il "Ripristino dell'abitabilità".

### 2.8 Rientro anticipato (prestazione valida ad oltre 100 chilometri dal domicilio dell'Assicurato)

Qualora l'Assicurato in viaggio abbia necessità di rientrare immediatamente presso la propria abitazione danneggiata a seguito di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, esplosione, fulmine, scoppio o allagamento che abbiano causato danni di gravità tale da richiedere la sua presenza sul posto, la Centrale Operativa fornirà un biglietto di viaggio per rientrare al suo domicilio (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) entro il limite di euro 350,00 per sinistro e per anno.

In caso di furto o tentato furto, l'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

### 2.9 Invio di una Guardia Giurata (custodia di casa e beni)

Qualora l'Assicurato necessiti di una guardia giurata presso la propria abitazione a seguito di furto o tentato furto che abbia pregiudicato il funzionamento dei mezzi di chiusura atti a garantirne la sicurezza ed esista l'oggettivo rischio di furto o atti vandalici, la Centrale Operativa invierà nel minor tempo possibile una guardia giurata convenzionata comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

La Società terrà a proprio carico il costo del piantonamento per un tempo massimo di 8 (otto) ore consecutive. Decorse le 8 (otto) ore, il costo resta a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

**Nel caso in cui non sia possibile reperire il personale addetto, la Società rimborserà, a fronte di presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'Assicurato entro il limite di euro 500,00.**

### Art. 4 Limitazioni ed esclusioni

Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);

b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;

c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;

d) dolo o colpa grave dell'Assicurato;

e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;

2) La Società non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società.

3) La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.

4) Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un'Autorità pubblica competente.

5) Le prestazioni non sono altresì fornite per i viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con

**Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire una copertura, a pagare un sinistro o a fornire una prestazione a qualsiasi titolo nel caso in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale sinistro o la fornitura di tale servizio esponga l'/il (ri)assicuratore ad una qualsiasi sanzione o restrizione in virtù di una risoluzione delle Nazioni Unite o in virtù delle sanzioni, leggi o embarghi commerciali ed economici dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.**

### Art. 5 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

La gestione dei sinistri è affidata alla struttura organizzativa di Inter Partner Assistenza Servizi S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Carlo Pesenti, n. 121 – 00156 Roma.

In caso di sinistro l'Assicurato, o chi agisce in sua vece, dovrà contattare la Centrale Operativa al:

numero verde dall'Italia **800 /343738**

numero nero dall'estero: **+39 06.42115466**

Nel caso in cui sia impossibile telefonare, l'Assicurato dovrà

inviare un fax al numero 06.4818960.

La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste.

Inoltre, dovrà qualificarsi come "Assicurato **ENERXENIA SPA**" e comunicare:

- tipo di intervento richiesto;
- nome e cognome;
- numero punto di fornitura;
- indirizzo;
- recapito telefonico.

La denuncia dovrà essere effettuata il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 (tre) giorni successivi al sinistro. L'inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione.

A parziale deroga, resta inteso che, qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dal contratto sia nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge (art. 2952 c.c.).

Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza.

La Società ha facoltà di richiedere, ai fini liquidativi, ulteriore documentazione rispetto a quella

contrattualmente prevista e non perde il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se abbia iniziato la liquidazione delle prestazioni.